



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Uscita del 23/03/2020
nr. 0003072/OrdP/10
Classifica XV.12.2-1

ORDINANZA N. 10 DEL 23 MARZO 2020

Oggetto: **Coordinamento delle strutture e delle componenti di protezione civile e attuazione degli interventi urgenti e di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Ordinanza ai sensi dell'art. 8 della L.R. 3/1989 come sostituito dall'art. 4 della L.R. 9/2020, in materia di protezione civile nel territorio regionale della Sardegna.**

IL PRESIDENTE

- VISTO l'art. 32 della Costituzione;
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";
- VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2019, n. 1 recante "Codice di protezione civile";
- VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- VISTA la legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 recante "Interventi in materia di protezione civile";
- VISTA la legge regionale 9 marzo 2020, n. 9 recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", ed in particolare gli articoli 3 e 4 della suddetta legge che sostituiscono gli articoli 7 e 8 della L.R. 3/1989;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

- VISTI i decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni con la legge 5 marzo 2020, n.13; 2 marzo 2020 n. 9; 9 marzo 2020 n. 14; 17 marzo 2020 n. 18;
- VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020;
- VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 13.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell'08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa esplicativa n. 3EM del 16.03.2020;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" ed in particolare l'art. 1 con il quale è disposto che il Capo del Dipartimento della protezione civile assicuri il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi, tra gli altri soggetti, di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive;
- VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 recante "Nomina del Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Autonoma della Sardegna, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" che nomina il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 c.1 della OCDPC 630/2020;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

- CONSIDERATO** che in attuazione dell'art. 3 della OCDPC 639/2020, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'OCDPC 630/2020;
- PRESO ATTO** dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia anche nel territorio della Regione Sardegna;
- CONSIDERATA** l'urgenza di coordinare le componenti e le strutture regionali di protezione civile con quelle statali e locali presenti sul territorio, per assicurare, attraverso iniziative di carattere straordinario, gli interventi urgenti e di soccorso connessi all'emergenza in corso;
- DATO ATTO** della deliberazione della Giunta regionale n. 13/25 del 17.03.2020 recante "Coordinamento degli interventi urgenti e dei servizi di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. 3/1989, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 9/2020";
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 9 comma 2, L.R. n. 3/1989, così come modificato dall'art. 4 della L.R. n. 9 del 8.3.2020, al fine di coordinare gli interventi per l'attuazione delle misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, il Presidente della Regione provvede mediante ordinanze e può delegare il Direttore generale della protezione civile che opera in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo regionale;
- RITENUTO** necessario e urgente far ricorso ai poteri straordinari sopra richiamati per poter fronteggiare al meglio l'attuale situazione di emergenza in atto in deroga alla vigente normativa regionale

ORDINA

- Art. 1) Il Direttore generale della protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna è delegato al coordinamento delle componenti e strutture operative regionali di protezione civile, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi citati in



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

premessa e assicurare la più efficace attuazione delle attività di protezione civile a supporto della sanità.

- Art. 2) Per le attività intraprese dal Presidente della Regione Sardegna in qualità di soggetto attuatore ai sensi del comma 1, art. 1 dell' OCDPC 630/2020 e per quelle di cui alle ordinanze ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge n. 833/1978, in materia di igiene e sanità pubblica, il Direttore generale della protezione civile è altresì delegato:
- al coordinamento degli interventi di protezione civile a supporto delle attività poste in essere dalla sanità per fronteggiare l'emergenza in corso;
 - alla gestione delle risorse appositamente stanziare per l'emergenza in questione e funzionali alle attività di protezione civile;
 - alla gestione della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Sardegna, per la realizzazione delle attività relative alla gestione dell'emergenza in attuazione del combinato disposto di cui a l'OCDPC 630/2020, il DCDPC 627/2020 e l'OCDPC 639/2020 art. 3.
- Art. 3) Il Direttore generale della protezione civile, sentito il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, convoca il Comitato operativo regionale (COR) e ne stabilisce l'ordine del giorno per assicurare il coordinamento degli interventi nei settori della protezione civile e della sanità.
- Art. 4) Il Direttore generale della protezione civile, per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, si avvale del personale dipendente dell'Amministrazione Regionale, degli Enti, degli Istituti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, delle società *in house* controllate dalla Regione, compreso il personale individuato per la gestione di altre emergenze, per prestare servizio per la Direzione generale della protezione civile, anche nella modalità di lavoro agile e per il tempo indicato nel provvedimento di avvalimento e nei limiti massimi di durata dello stato di emergenza regionale.
- Art. 5) Al personale di cui all'articolo 4, compreso quello appartenente ad altre Direzioni generali, coinvolto nelle attività di protezione civile per la gestione dell'emergenza in rassegna, è riconosciuto, a decorrere dal 31 gennaio 2020, il compenso per



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese e secondo le modalità previste all'art. 13 della legge regionale 23.12.2015, n. 35.

- Art. 6) Al fine di garantire la piena gestione e prosecuzione della emergenza e della fase post emergenziale, al personale di cui agli articoli 4 e 5, impegnato in turni di lavoro presso le sale operative o le strutture appositamente istituite per la gestione dell'emergenza in argomento, si applica l'art. 3 c. 1 dell'“Accordo per i dipendenti della protezione civile” siglato dal CORAN in data 9 giugno 2016, l'attività prestata da ciascun dipendente nell'ambito dei turni non può superare 15 giornate in un mese.
- Art. 7) Il personale di cui agli articoli 4 e 5 della presente ordinanza, impegnato nell'ambito del servizio di protezione civile di cui all'art. 26, comma 1, lett. d) del CCRL del 15.05.01 vigente e in deroga al limite stabilito dall'art. 36 dello stesso CCRL non potrà comunque superare 15 giornate al mese.
- Art. 8) In esecuzione della presente ordinanza, il Direttore generale della protezione civile, provvederà nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente, anche mediante ordinanze di protezione civile in deroga alla normativa regionale vigente.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente

Christian Solinas